

Oggetto: Novità fiscali introdotte dal D.l. n. 87 del 12 luglio 2018 (cd. “Decreto dignità”)

ABSTRACT

Il D.l. n. 87 del 12.7.2018, rubricato "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*", è stato convertito nella L. n. 964 del 9.8.2018. Le novità fiscali interessano la disciplina dell'iper-ammortamento, del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del cd. redditometro, nonché del cd. spesometro e lo *split payment*.

Con la presente Circolare si intende offrire una sintesi delle principali novità in materia fiscale contenute nel Decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 noto come “Decreto dignità”, in seguito per brevità “il Decreto”, entrato in vigore il 14 luglio 2018 e convertito in Legge in data 12 agosto 2018.

1. Iper-ammortamenti - Recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni (Art. 7)

Il Decreto introduce il requisito della **territorialità** per gli investimenti nell'industria 4.0, infatti, l'iper-ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti alla stessa impresa), si procederà al recupero dell'iper-ammortamento.

Tale recupero si sostanzia attraverso una **variazione in aumento** del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Pertanto, l'iper-ammortamento di cui si è già beneficiato **deve essere restituito** interamente. In passato, invece, la cessione a titolo oneroso comportava esclusivamente la perdita del

residuo beneficio, ma non la restituzione di quanto in passato dedotto a titolo di iperammortamento.

Le suddette disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del Decreto).

Si precisa, infine, che nessuna novità interessa il super ammortamento.

2. Credito d'imposta ricerca e sviluppo - Esclusione dei beni immateriali acquistati infragruppo (Art. 8)

Non sono più considerati ammissibili, ai fini del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei **beni immateriali** di cui all'art. 3, co. 6, lett. d) del D.l. n. 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si tratta, nello specifico, delle spese relative a competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Viene precisato che resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Tale disposizione si applica, in deroga all'art. 3 della L. n. 212/2000, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del Decreto), vale a dire dal 2018, per i soggetti "solari", anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

3. Reddito metro – Modifiche (Art. 10)

A partire dall'anno d'imposta 2016, cambiano le modalità di accertamento sintetico, meglio conosciuto con la denominazione "**reddito metro**".

A seguito delle modifiche apportate all'art. 38, co. 5, del D.p.r. n. 600/1973, è ora stabilito che la determinazione sintetica della persona fisica può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

E' fatta salva per il contribuente la prova contraria che il finanziamento delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

4. Comunicazione dei dati delle fatture - Rinvio del termine di trasmissione per il terzo trimestre (Art. 11 co. 1 e 2)

Il Decreto ha posticipato la scadenza per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi al III trimestre del 2018, che adesso possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019 (in luogo dell'originario termine del 30 novembre).

I dati semestrali dovranno essere, invece, trasmessi entro il 30 settembre (per il I semestre) ed entro il 28 febbraio 2019 (per il II semestre).

Si ritiene in proposito che, pur in assenza di specifici chiarimenti, l'opzione per l'una o l'altra periodicità possa essere esercitata mediante **comportamento concludente** adottato dal soggetto passivo.

Si ricorda infine che, a decorrere dall'1.1.2019, in ragione dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture sarà abolita (art. 1 co. 916 della L. n. 205/2017).

5. Fatture elettroniche escluse dall'obbligo di registrazione (Art. 11 co. 2-bis)

Il comma 2-bis dell'art. 11 del Decreto (inserito dalla legge di conversione e rubricato "*Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute*") interviene in maniera diretta sull'art. 1 del D. Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015, relativo alla fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, inserendo il nuovo comma 3-ter, con il quale si stabilisce che "*I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli artt. 23 e 25 del Decreto IVA.*"

Ne consegue, quindi, anche un intervento, “indiretto”, sulle disposizioni recate dai citati artt. 23 e 25 del Decreto IVA.

In sostanza, la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate è sostitutiva della (e quindi equiparata ad ogni effetto alla) annotazione a stampa dei dati sui registri cartacei.

6. Obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti – Rinvio (Art. 11-*bis*)

Il Decreto ha disposto il rinvio dall’1.7.2018 all’1.1.2019 **dell’obbligo di emissione della fattura elettronica** per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Tale rinvio non riguarda la generalità delle cessioni di carburante, resta fermo, infatti, (con decorrenza dall’1.7.2018) l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori diversi da quelli effettuati presso gli impianti di distribuzione stradale.

In tale contesto, è bene precisare che, a decorrere dall’1.7.2018, per gli acquisti di carburanti (compresi quelli effettuati presso impianti di distribuzione stradale) è previsto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del relativo costo.

7. *Split payment* - Esclusione per i compensi soggetti a ritenuta fiscale (Art. 12)

L’art. 12 del Decreto interviene in maniera diretta sull’art. 17-*ter* del D.p.r. n. 633/1972, relativo allo speciale regime della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) nel quale il nuovo comma 1-*sexies* stabilisce che “*le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*”. La disposizione sottrae, in sostanza, alla particolare disciplina di scissione del pagamento le fatture emesse per compensi professionali nei confronti degli enti della PA o delle società che al pari di questi sono soggette a tale disciplina e consente invece al professionista che le ha emesse di incassare direttamente la relativa imposta.

Per l’esplicita previsione recata dal comma 2 del medesimo art. 12, l’esonero dallo *split payment* si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data del

Studio DATTILO

14 luglio 2018 di entrata in vigore del Decreto (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. n. 161 del 13 luglio 2018).

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 5 settembre 2018

Studio Dattilo Commercialisti Associati